



COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 41. del 31 luglio 2013

OGGETTO:

“Regolamento per l'uso civico dei pascoli recante disposizioni generali in materia di uso, tutela, gestione e conservazione dei terreni pascolivi di proprietà comunale” di cui all'art. 12 delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012;
Presenza d'atto dell'approvazione della Regione Calabria e integrazione del regolamento con le prescrizioni trasmesse.

L'anno **DUEMILATREDICI**, questo giorno **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore **11,00** convocato con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sig.ri:

Cognome e Nome	carica	Pres.	Assen.
SALVATORE ANTONIO GURNARI	PRESIDENTE	SI	
Salvatore MAFRICI	SINDACO	SI	
Giulia NAIMO	VICE SINDACO/ASSESSORE	SI	
Giuseppe BARRECA	ASSESSORE	SI	
Salvatore TRAPANI	ASSESSORE	SI	
Giuseppe FOTI	ASSESSORE	SI	
Rocco ERMIDIO	CONSIGLIERE	NO	SI
Domenico MAFRICI	CONSIGLIERE	SI	
Bruno MAISANO	CONSIGLIERE	SI	
Antonino VADALA'	CONSIGLIERE	NO	SI
Tommaso IARIA	CONSIGLIERE	NO	SI
TOTALE EPRESENTI/ASSENTI		8	3

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Donatella Palmisani

IL PRESIDENTE

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti;

VISTO il D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL come riportati sulla proposta di deliberazione,

DICHIARA aperta la riunione ed invita a discutere sull'oggetto sopra indicato

Illustra le modifiche il Segretario Comunale.-

MAISANO rileva come non tutto il territorio comunale possa essere adibito a pascoli in quanto vi è un'area che ricade nel Parco Nazionale dell'Aspromonte in cui non è ammissibile qualsiasi attività umana, compresa il pascolo. Rileva come si tratta di una fattispecie di particolare interesse e rilevanza.- Inoltre- conclude- la Comunità Montana aveva partecipato ad un finanziamento comunitario Cura e Mantenimento del Paesaggio

Rurale che ha permesso in molte zone l'innesto di alberi secolari. Anche in tali zone non dovrebbe essere ammesso il pascolo.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. 09 del 29.04.2010 è stato approvato Il regolamento Comunale per la disciplina dell'uso e dell'affitto dei terreni di proprietà del comune per uso pascoli ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestali ed allegati approvate con deliberazione di G.R. n. 450 del 27.06.2008;
- con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012 sono state approvate le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, recanti le norme per *regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi*;
- il comma 1d. dell'art. 12 delle norme sopra citate prescrive che "i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agro-forestali abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
- il comma 1e, dell'art. 12 inoltre stabilisce che "*in assenza di regolamento ... omissis ... è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo*";

TENUTO CONTO CHE:

- il Comune di Condofuri è proprietario di diversi terreni ad uso pascolivo che possono essere oggetto di fitto per la fida pascolo;
- si rende necessario procedere alla redazione di un piano così come previsto nelle norme regionali sopra citate, a fronte delle richieste di rinnovo delle concessioni pervenute;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione dell'Area Tecnica e Territorio n. 098 del 04.06.2012 è stata affidata la Redazione del Regolamento per l'uso civico dei pascoli recante disposizioni generali in materia di uso, tutela, gestione e conservazione dei terreni pascolivi di proprietà comunale, di cui all'art. 12 delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012, al dott. Agr. Francesco Tassone, con studio alla Via S. Anna Il tronco n. 30 di Reggio Calabria;
- con nota prot. n. 1208444 del 31.07.2012, il tecnico incaricato, dott. Agr. Francesco Tassone ha trasmesso il "Regolamento per l'uso civico dei pascoli recante disposizioni generali in materia di uso, tutela, gestione e conservazione dei terreni pascolivi di proprietà comunale" di cui all'art. 12 delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012" in attuazione delle normative locali vigenti;
- con deliberazione della C.S. n. 107 del 01.08.2012 è stato adottato il "Regolamento per l'uso civico dei pascoli recante disposizioni generali in materia di uso, tutela, gestione e conservazione dei terreni pascolivi di proprietà comunale" sopra specificato;
- con nota prot. n. 1210693 del 02.10.2012 è stato trasmesso alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazioni - Servizio "Area Territoriale Meridionale" n. 2 il regolamento sopra emarginato per i provvedimenti consequenziali ai sensi del comma 1), lett. d), dell'art. 12 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Calabria approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012;

VISTA la nota di approvazione da parte del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento 6 – Agricoltura Foreste e forestazione – Settore 5 del Regolamento d'uso pascoli trasmessa dalla Regione Calabria, in atti al prot. com. n. 1306820 del 04.06.2013 contenete le seguenti prescrizioni:

Rurale che ha permesso in molte zone l'innesto di alberi secolari. Anche in tali zone non dovrebbe essere ammesso il pascolo.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di C.C. n. 09 del 29.04.2010 è stato approvato Il regolamento Comunale per la disciplina dell'uso e dell'affitto dei terreni di proprietà del comune per uso pascoli ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestali ed allegati approvate con deliberazione di G.R. n. 450 del 27.06.2008;
- con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012 sono state approvate le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, recanti le norme per *regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi*;
- il comma 1d. dell'art. 12 delle norme sopra citate prescrive che "i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agro-forestali abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
- il comma 1e, dell'art. 12 inoltre stabilisce che "*in assenza di regolamento ... omissis ... è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo*";

TENUTO CONTO CHE:

- il Comune di Condofuri è proprietario di diversi terreni ad uso pascolivo che possono essere oggetto di fitto per la fida pascolo;
- si rende necessario procedere alla redazione di un piano così come previsto nelle norme regionali sopra citate, a fronte delle richieste di rinnovo delle concessioni pervenute;

CONSIDERATO CHE:


- con determinazione dell'Area Tecnica e Territorio n. 098 del 04.06.2012 è stata affidata la Redazione del Regolamento per l'uso civico dei pascoli recante disposizioni generali in materia di uso, tutela, gestione e conservazione dei terreni pascolivi di proprietà comunale, di cui all'art. 12 delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012, al dott. Agr. Francesco Tassone, con studio alla Via S. Anna Il tronco n. 30 di Reggio Calabria;
- con nota prot. n. 1208444 del 31.07.2012, il tecnico incaricato, dott. Agr. Francesco Tassone ha trasmesso il "Regolamento per l'uso civico dei pascoli recante disposizioni generali in materia di uso, tutela, gestione e conservazione dei terreni pascolivi di proprietà comunale" di cui all'art. 12 delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012" in attuazione delle normative locali vigenti;
- con deliberazione della C.S. n. 107 del 01.08.2012 è stato adottato il "Regolamento per l'uso civico dei pascoli recante disposizioni generali in materia di uso, tutela, gestione e conservazione dei terreni pascolivi di proprietà comunale" sopra specificato;
- con nota prot. n. 1210693 del 02.10.2012 è stato trasmesso alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura , Foreste e Forestazioni - Servizio "Area Territoriale Meridionale" n. 2 il regolamento sopra emarginato per i provvedimenti consequenziali ai sensi del comma 1), lett. d), dell'art. 12 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Calabria approvate con Deliberazione di G.R. n. 43 del 03/02/2012;

VISTA la nota di approvazione da parte del Dirigente della Regione Calabria, Dipartimento 6 – Agricoltura Foreste e forestazione – Settore 5 del Regolamento d'uso pascoli trasmessa dalla Regione Calabria, in atti al prot. com. n. 1306820 del 04.06.2013 contenete le seguenti prescrizioni:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Salvatore Gurnari



PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità tecnica**
f.to Arch. Simone Gangemi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Donatella Palmisani

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità contabile**
f.to Dr. Antonio Marra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13-08-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.lgs. N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 13-08-2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Donatella Palmisani

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv. Palmisani Donatella*

Condofuri li _____

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D.lgs. 267/2000

Data _____

L' ISTRUTTORE

F.to _____


E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Palmisani Donatella

Allegato V - Modulo concessione fida pascolo



COMUNE DI CONDOFURI

(Provincia di Reggio Calabria)

Municipio: Via Croce n° 1 - Condofuri centro

Delegazione: Via Madonna della Pace n° 26 - frazione Marina

89030 – CONDOFURI (RC)

Contatti: tel. 0965.776000 - fax 0965.720632

PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

Web: www.comune.condofuri.rc.it

Marca da bollo
da euro
16,00

CONCESSIONE FIDA PASCOLO

Protocollo

Spett. le DITTA

Indirizzo

CAP – CITTA' - PROV

QR Code

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO

Vista l'istanza prot. n. del presentata dal sig. nato a il e residente in alla via titolare di sita con codice di stalla n., atta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il pascolo di bestiame su un terreno di proprietà comunale, sito in località, identificata al catasto terreni del Comune di Condofuri al foglio di mappa n. part., la cui superficie complessiva è di.....;

Vista la deliberazione di C.C. n..... con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'uso dei terreni di proprietà del comune per uso pascoli;

Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 18.10.2007 con la quale è stato istituito il catasto incendi;

Visto il N.O. per gli aspetti idrogeologici e tecnico forestali, alla concessione di fida pascolo nel fondo sopra elencato da parte della Regione Calabria, Dip. & - Agricoltura – Foreste – Forestazione, Servizio 2 – Area Territoriale Meridionale, prot. n. del

RILASCIA

Al sig. nato a il e residente in alla via iscritto ai sensi del D.P.R. 19.10.2000, n. 437 e s.m.i., con azienda agricola ubicata nel comune di Condofuri, codice Aziendale, l'autorizzazione ad utilizzare i terreni sopra indicati, per i soli fini per i quali sono stati richiesti, secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

1. Il numero massimo da immettere al pascolo è di n. capi
2. Al fine di un corretto e razionale utilizzo del pascolo, allo scopo di mantenere inalterate le molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad esso riconosciute, gli aventi diritto dovranno rispettare i seguenti divieti:
 - a) Il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
 - b) Nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;

- c) Nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;
 - d) Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
 - e) Nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
 - f) La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.
 - g) Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, fermo restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verificano danni ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.
3. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni di cui ai successivi punti a), b), c).
- h) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
 - i) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - j) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
4. È altresì vietato:
- k) Cedere ad altri il diritto di concessione.
 - l) Effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme per come previsto nella concessione.
 - m) È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni adibiti a pascolo fieno, stame legna e ghiande.
 - n) È fatto divieto perentorio di ammettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato.
 - o) È proibito agli aventi diritto immettere nei propri pascoli greggi o armenti animali di cittadini non residenti.
 - p) È fatto divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi al pascolo.
 - q) È vietato il pascolo nelle aree limitrofe ai luoghi di culto, interesse turistico o architettonico.
5. In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal Regolamento di fida pascolo, fermo restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti anche di natura penale.


La presente autorizzazione, è revocata nel caso di inosservanza di anche una sola delle suddette prescrizioni oppure al verificarsi di eventuali incendi.

Per quanto non previsto nella presente, valgono e devono essere rispettate tutte le altre norme di legge e regolamenti in materia forestale ed ambientale.

Condofuri li, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO
Arch. Simone Gangemi

Allegato IV - Modulo richiesta concessione fida pascolo



COMUNE DI CONDOFURI

(Provincia di Reggio Calabria)

Municipio: Via Croce n° 1 - Condofuri centro

Delegazione: Via Madonna della Pace n° 26 - frazione Marina

89030 – CONDOFURI (RC)

Contatti: tel. 0965.776000 - fax 0965.720632

PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

C.F./P.I. 00162630800

Web: www.comune.condofuri.rc.it

Marca da bollo
da euro
16,00

DOMANDA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO

Protocollo

Spett. le **COMUNE DI CONDOFURI**

SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO

Sportello Unico per l'Edilizia

Via Madonna della Pace, 26

89030 – CONDOFURI (RC)

QR Code

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, residente a _____, prov. _____, località _____ via _____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell _____, posta elettronica certificata @ _____, C.F. [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], per conto:

- Proprio;
- Proprio e del/i soggetto/i elencato/i di seguito:
- Della ditta _____ nato/a a _____, Prov. _____, il _____, residente a _____, prov. _____, località _____ via _____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell _____, posta elettronica certificata @ _____, C.F. [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], che rappresenta in qualità di:
- Altro _____;

consapevole del contenuto del Regolamento di Fida Pascolo del Comune di Condofuri;

CHIEDE

Il rilascio della licenza di pascolo su terreni di proprietà comunale riportati in catasto al foglio/i _____ particella/e _____ per una superficie complessiva pari a _____ Ha e per gli animali così contraddistinti :

per n.	BOVINI	tra i 4 e 12 mesi di età
per n.	BOVINI	tra i 12 e 24 mesi di età
per n.	BOVINI	oltre i 24 mesi di età
per n.	OVINI	tra i 4 e 12 mesi di età
per n.	OVINI	oltre i 12 mesi di età;
per n.	CAPRINI	tra i 4 e 12 mesi di età;
per n.	CAPRINI	oltre i 12 mesi di età
per n.	EQUINI	tra i 4 e 12 mesi di età
per n.	EQUINI	tra i 12 e 24 mesi di età
per n.	EQUINI	oltre i 24 mesi di età
per n.	SUINI	tra i 4 e 12 mesi di età
per n.	SUINI	oltre i 12 mesi di età

Per un totale di n. capi _____, **impegnandosi contestualmente al pagamento del corrispettivo canone annuo ed al rispetto delle norme vigenti stabilite dall'apposito Regolamento per l'Uso Civico dei Pascoli di proprietà comunale.**

Si dichiara, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere stato/i informato/i che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene rilasciata.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(E' obbligatorio allegare tutta la seguente documentazione.

I documenti contrassegnati come obbligatori devono essere comunque)

- Documento di riconoscimento del sottoscrittore (obbligatorio);
- Copia conforme all'originale ai sensi di legge del registro di stalla da cui si evince il numero dei capi e la specie del bestiame da immettere al pascolo (obbligatoria)
- Documentazione circa gli eventuali premi percepiti dal fidatario nel corso dell'anno precedente;
ovvero
- Attestazione di non aver percepito alcun premio nel corso dell'anno precedente;
- Versamento di € 29,24 su C/C n. 11047883 intestato alla Regione Calabria per diritti di segreteria (obbligatorio);
- Versamento di € 15,00 su C/C n. 11047883 intestato alla Regione Calabria per diritti istruttori
- Marca da bollo da € 16,00;
- Comunicazione circa il trattamento dei dati personali del richiedente;
- Altro (specificare) _____ ;

Condofuri, li _____

IL RICHIEDENTE

firma

Allegato III - Schede tecniche relative i rilievi effettuati sulle aree percorse da incendi dal Corpo Forestale dello Stato, fornite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Corpo Forestale dello Stato
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione	CALABRIA	Provincia	REGGIO DI CALABRIA
Comune	CONDOFURI		
Località	Licordari - Scafi		

Data incendio	16/07/2005		
Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha)		02.64.72	
Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)			
Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)			
Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha)		02.64.72	

Lista delle particelle interessate

Codice Nazionale	Foglio	Particella	Sub	Allegato	Sviluppo	Superficie in mq	
						Percorsa	Totale
C954	1	00109		0	0	1829	69078
C954	2	00001		0	0	1654	45014
C954	2	00002		0	0	3951	8321

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l'utente a visualizzare l'incendio su cartografia catastale per verificare in modo puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro. Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi (scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate.



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato
 Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione CALABRIA Provincia REGGIO DI CALABRIA
 Comune CONDOFURI
 Località Scafì - Monaca

Data incendio 08/09/2008

Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 41.53.74

Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha) 00.00.00

Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)

Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha) 41.53.74

Lista delle particelle interessate

Codice Nazionale	Foglio	Particella	Sub	Allegato	Sviluppo	Superficie in mq	
						Percorsa	Totale
C954	1	00088		0	0	0	0
C954	1	00089		0	0	1096	1096
C954	1	00090		0	0	0	0
C954	1	00091		0	0	0	0
C954	1	00092		0	0	927	927
C954	1	00093		0	0	0	0
C954	1	00094		0	0	16121	16121
C954	1	00095		0	0	600	600
C954	1	00096		0	0	2131	2131
C954	1	00108		0	0	134544	410734
C954	1	00117		0	0	0	0
C954	1	00118		0	0	0	0
C954	1	00119		0	0	0	0
C954	1	00126		0	0	0	0
C954	1	00127		0	0	0	0
C954	1	00128		0	0	0	0
C954	1	00129		0	0	0	0
C954	1	00130		0	0	520	520
C954	1	00131		0	0	647	647
C954	1	00137		0	0	0	0

La cartografia catastale di sfondo, messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non essere aggiornata alla actualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi particella) pertanto in taluni casi l'elenco delle particelle deve essere considerato indicativo e non esaustivo. Si invita quindi l'utente a visualizzare l'incendio su cartografia catastale per verificare in modo puntuale le particelle interessate e ricomprese nel perimetro. Per quanto riguarda i dati delle superfici indicati, sono stati desunti mediante rilievi (scala 1:2.000-1:5.000) effettuati con strumentazione speditiva a precisione metrica per finalità interne al servizio d'istituto e suscettibili di errori sia strumentali sia di carattere tecnico e pertanto, al fine della redazione del Catasto Incendi, tali superfici devono essere ricontrollate e verificate

Allegato II - Tab. 2) Aree interdette al pascolo ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000 n.353.

Foglio	Particella	Superficie ettari		Data Incendio	Località	Durata Vincolo (art.10 lex. 353/2000)
		Totale	Percorsa dal fuoco			
1	108	41.07.34	13.45.44	08/09/2008	SCAFI-MONACA	10 anni
1	109	06.90.78	00.18.29	16/07/2005	SCAFI	10 anni
2	1	04.50.14	00.16.54	16/07/2005	SCAFI	10 anni
2	2	00.83.21	00.39.51	16/07/2005	SCAFI	10 anni
25	114	12.55.71	05.46.76	03/08/2005	AMENDOLEA	10 anni
32	5	15.02.23	00.86.44	21/06/2006	BARONE-RODI	10 anni
35	117	02.24.46	02.24.46	20/08/2008	AMENDOLEA	10 anni
35	118	02.66.93	02.66.93	20/08/2008	AMENDOLEA	10 anni
45	31	00.65.68	00.01.85	28/05/2006	ARMACONI	10 anni
TOTALE HA		180.59.14	12.00.78			

Sui terreni pascolivi percorsi da incendi gravano i divieti e le prescrizioni enunciati all'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"¹² di seguito esposta;

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 206,58 e non superiore a € 413,17.¹³
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

¹² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000.

¹³ Comma così modificato con deliberazione di C.C. n. del


5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,91 e non superiore a lire 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.



COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DEI PASCOLI RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI USO, TUTELA, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI TERRENI PASCOLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE.



Pianificazione a cura di:

STUDIO TASSONE FRANCESCO
Via s. Anna Il tronco, n. 30
89128 REGGIO CALABRIA

Adottato con Delibera di C.S n. 107 del 01.08.2012

Approvato con prescrizioni dalla Regione Calabria con nota prot. n. 171371 del 21.05.2013 in atti al prot. n. 1306820 del 04.06.2013

Modificato con Delibera di C.C. n. 41... del 31/07/2013

Articolo 1. Diritto di pascolo	3
Articolo 2. Zonizzazione e descrizione dei comparti pascolativi	3
Articolo 3. Carico massimo ammissibile	4
Articolo 4. Modalità di pascolamento, come previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria del 3/03/2012	4
Articolo 5. Divieti, come previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria del 3/03/2012	6
Articolo 6. Disposizioni riguardanti le attività agro – silvo - pastorali all'interno dell'Area SIC "Fiumara Amendolea	7
Articolo 7. Licenza	10
Articolo 8. Canone e modalità di pagamento	10
Articolo 9. Allevatori non residenti	10
Articolo 10. Canone non residenti.....	10
Articolo 11. Sanzioni.....	10
Articolo 12. Approvazione e pubblicazione del Regolamento Comunale per la Fida Pascolo.....	10
Allegato I - TAB. 1) Particelle ricadenti in agro del Comune di Condofuri (RC) destinate a fida pascolo.....	12
Allegato II - Tab. 2) Aree interdette al pascolo ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000 n.353.	17
Allegato III - Schede tecniche relative i rilievi effettuati sulle aree percorse da incendi dal Corpo Forestale dello Stato, fornite dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.....	19
Allegato IV - Modulo richiesta concessione fida pascolo.....	21
Allegato V - Modulo concessione fida pascolo	23

I pascoli di proprietà dell'Amministrazione del Comune di Condofuri (RC) destinati a fida pascolo a favore della generalità della popolazione residente, saranno da questa utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente Regolamento per l'Uso dei Pascoli redatto al fine di:

- massimizzare i livelli di ingestione dell'animale;
- massimizzare il rendimento energetico della razione in termini di latte e carne;
- conservare o migliorare la qualità foraggera delle cotiche, preservandone la
- biodiversità specifica;
- ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale;
- salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico;
- contenere l'avanzata della brughiera e del bosco.

Articolo 1. Diritto di pascolo

1. Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Condofuri da almeno 3 anni, che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASP e che ne facciano richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento

Articolo 2. Zonizzazione e descrizione dei comparti pascolativi

1. Il complesso dei pascoli ai fini del regime di utilizzazione è ripartito come indicato nella Tab. N.1 allegata al presente regolamento, in cui i terreni in questione vengono descritti per foglio particella, estensione e qualità.
2. Le superficie pascoliva del Comune di Condofuri interessa sia pascoli nudi che cespugliati ed arborati caratterizzati da un corteggio floristico – vegetazionale¹ tipico dei prati –pascoli della fascia temperata mediterranea, a dominanza di specie erbacee quali il camedrio siciliano (*Teucrium siculima*) l'asperio maggiore (*Asplenium onopteris*), festuca montana (*Festuca exaltata*) e incensaria odorosa (*Pulicaria odora*), piante perenni con antesi da maggio ad agosto, e macchia bassa della fascia collinare a dominanza di specie sempreverdi quali cisti (*Cistus monpeliensis*, *C. salvifolius*, *C. creitius*), e salvione appartenenti alla vegetazione sclerofilla.
3. Sotto il profilo geologico² nella fascia montana prevalgono silts ed argille sabbiose con intercalazioni arenacee, questo complesso presenta moderata resistenza all'erosione e bassa permeabilità. A quote inferiori si rinvencono argille e silts policrome generalmente di aspetto caotico, questo complesso tende a dare facilmente luogo a movimenti franosi.
4. Complessivamente si estendono su 671.41.91 ettari ripartiti nelle tipologie riportate nella tabella seguente.

Uso del suolo	Superficie totale (ha)
Pascolo polifita	113.30.63
Pascolo cespugliato tara 20%	127.78.31
Pascolo cespugliato tara 50%	104.61.97
Pascolo arborato tara 20%	184.46.98
Pascolo arborato tara 50%	32.53.40
Bosco con sottofondo inerbito	104.79.30
Superficie totale	671.41.91

¹ Uso Reale del Suolo della Provincia di Reggio Calabria, ARRSA Calabria.

² Carta Geologica della Calabria – Regione Calabria e ORGC

Articolo 3. Carico massimo ammissibile

1. Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo, è dipendente dalla specie allevata e dalla produttività del cotico. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.
2. Le Regioni specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima e sistemi aziendali esistenti, il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente.
3. In assenza di provvedimenti delle Regioni, il carico minimo e massimo di bestiame non può essere superiore a 4 UBA/ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno³.
4. Il carico di bestiame viene espresso in UBA⁴, per la trasformazione degli animali in UBA si fa riferimento alla tabella di conversione di cui all'allegato V del Reg. CE n. 1974/2006 di seguito riportata:

Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6
Tori	1
Bovini da 2 e più anni da macello	1
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1
Vacche da latte	1
Altre vacche	1
Pecore	0,15
Arieti	0,15
Altri ovini di età >10 mesi	0,15
Equini di età maggiore ai 6 mesi	1
Asini di età maggiore ai 6 mesi	1
Capre	0,15
Becchi	0,15
Altri caprini	0,15
Lattonzoli	0,3
Magroni	0,3
Scrofe con peso >50 Kg	0,5
Suini da ingrasso	0,3
Verri	0,3

Articolo 4. Modalità di pascolamento, come previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria del 3/03/2012

1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria⁵, qui esposte;
2. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come di seguito riportato, salvo diversamente disciplinato ovvero autorizzato dal competente Servizio Area Territoriale:
 - a) il pascolo tra i 1000 ed i 1500 m s.l.m. può esercitarsi dal 15 maggio al 30 novembre, al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 giugno al 15 ottobre;
 - b) il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
 - c) è vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali;
 - d) i terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso, redatto da tecnici agrari abilitati, approvato dall'Ente proprietario, dal Dirigente di settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e

³ Elenco "A" dei Criteri di Gestione Obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (CE) N. 73/09.

⁴ Unità Bestiame Adulto.

- Forestazione, previa istruttoria del competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibile;
- e) in assenza di regolamento di cui alla lettera precedente è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo;
 - f) il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione su proposta delle Aree Territoriali competenti ha facoltà di imporre, nei terreni pascolivi di estensione superiore a 100 ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione conformi alle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame, con le stesse modalità richiamate al punto d).
 - g) Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, il competente Servizio Area Territoriale può vietare il pascolo, oppure consentirlo in forma limitata indicando la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni riposo. Parimenti, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a cinque anni dall'evento.
3. Nei pascoli, i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o dei possessori. In nessun caso è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, invero possono essere concesse autorizzazioni dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco prescritto secondo le modalità di cui all'art. 16 delle Prescrizioni. Le eventuali operazioni colturali (rottura superficiale del cotico erboso, trasemina, etc.) e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione inoltrata al competente Servizio Area Territoriale, il quale entro 30 gg., può imporre precise modalità atte a impedire danni alla conservazione del suolo e alle specie protette eventualmente presenti. Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta. Il proprietario o il consegnatario del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, etc.).
4. Nei territori saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno 5 anni dall'evento.
5. Per le violazioni di cui al comma 1 lettera a), b), f), g), ed al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 lettera e) della Legge 950/67, mentre per le violazioni di cui al comma 1 alle lettere c) e d), ed al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 950/67.
6. Gli allevatori ammessi a pascolo dovranno altresì esercitare secondo le seguenti modalità :
- a) Rilascio di apposita concessione da parte dell'ente gestore;
 - b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario;
 - c) Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - d) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito Ente gestore;
 - e) Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o danneggiamenti;
 - f) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
 - g) Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte delle ASL.

⁵ Pubblicate sul BURC della Regione Calabria del 23-3-2012, supplemento straordinario n.1 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 5 del 16 marzo 2012.

Articolo 5. Divieti, come previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria del 3/03/2012

1. Al fine di un corretto e razionale utilizzo del pascolo, allo scopo di mantenere inalterate le molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e protettivo ad esso riconosciute, gli aventi diritto dovranno rispettare i seguenti divieti:
 - a) Il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
 - b) Nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio;
 - c) Nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 m;
 - d) Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e fino a quando il competente Servizio Area Territoriale non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;
 - e) Nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
 - f) La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di bestiame minuto.
 - g) Chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione al competente Servizio Area Territoriale con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; lo stesso Ufficio, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, fermo restando la facoltà di prescrivere l'attuazione di misure gestionali diverse e, al limite, di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e nel caso si verificano danni ai sensi degli artt. 24 e 26 del RD 3267/23.
2. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni di cui ai successivi punti a), b), c).
 - a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
3. È altresì vietato:
 - a) Cedere ad altri il diritto di concessione.
 - b) Effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme per come previsto nella concessione.
 - c) È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni adibiti a pascolo fieno, stame legna e ghiande.
 - d) È fatto divieto perentorio di ammettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato.
 - e) È proibito agli aventi diritto immettere nei propri pascoli greggi o armenti animali di cittadini non residenti.
 - f) È fatto divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi al pascolo.
 - g) È vietato il pascolo nelle aree limitrofe ai luoghi di culto, interesse turistico o architettonico.
4. In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal Regolamento di fida pascolo, fermo restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti anche di natura penale.

Articolo 6. Disposizioni riguardanti le attività agro – silvo - pastorali all'interno dell'Area SIC "Fiumara Amendolea

1. Il territorio comunale è interessato dalla presenza dell'Area SIC6 "Fiumara Amendolea" IT 9350178, che interessa i seguenti pascoli:

Foglio	Particella	Superficie a pascolo (Ha)	Superficie Sic (Ha)
20	22	48.51.70	16.10.94
25	2	21.50.50	21.50.50
45	9	00.00.21	00.00.21
45	10	00.00.70	00.00.70
45	11	00.00.05	00.00.05
45	12	00.31.50	00.31.50
45	13	00.00.67	00.00.67
45	14	00.75.50	00.75.50
45	15	00.25.60	00.25.60
45	16	00.48.70	00.48.70
45	17	01.01.00	01.01.00
45	18	00.03.00	00.03.00
45	19	00.16.30	00.16.30
45	20	00.14.80	00.14.80
45	21	00.34.90	00.34.90
45	22	00.05.70	00.05.70
45	23	00.32.90	00.32.90
45	24	00.50.20	00.50.20
45	25	00.14.70	00.14.70
45	26	00.07.50	00.07.50
45	27	00.29.60	00.29.60
45	28	00.41.50	00.41.50
45	29	00.06.30	00.06.30
45	30	00.00.91	00.00.91
45	31	00.66.20	00.66.20
45	32	00.34.20	00.34.20
45	33	00.29.20	00.29.20
45	35	00.07.50	00.07.50
45	36	00.66.80	00.66.80
45	37	00.76.90	00.76.90
45	39	00.03.50	00.03.50
45	41	00.03.79	00.03.79
45	42	00.00.12	00.00.12
45	43	00.03.60	00.03.60
45	44	00.07.25	00.07.25
45	45	00.02.30	00.02.30
45	47	00.01.30	00.01.30
45	48	00.03.05	00.03.05
45	49	00.09.70	00.09.70
45	50	00.00.26	00.00.26
45	51	01.01.00	01.01.00
45	52	00.25.70	00.25.70
45	53	00.26.60	00.26.60
45	54	00.62.20	00.62.20
45	55	00.07.50	00.07.50
45	56	00.54.60	00.54.60
45	57	00.58.70	00.58.70
45	58	00.10.90	00.10.90
45	59	00.00.64	00.00.64
45	60	00.20.30	00.20.30
45	61	00.02.00	00.02.00
45	62	00.11.00	00.11.00
45	62	00.21.50	00.21.50

⁵ Site di Importanza Comunitaria, DM 3aprile 2000.

Comune di Condofuri – RC

45	63	00.01.60	00.01.60
45	64	00.16.40	00.16.40
45	65	00.45.80	00.45.80
45	66	00.23.90	00.23.90
45	69	00.27.20	00.27.20
45	70	00.30.60	00.30.60
45	71	00.42.70	00.42.70
45	72	00.34.50	00.34.50
45	73	00.00.18	00.00.18
45	74	00.14.30	00.14.30
45	75	00.00.62	00.00.62
45	79	00.24.70	00.24.70
45	80	00.03.40	00.03.40
45	81	00.04.10	00.04.10
45	82	00.45.30	00.45.30
45	83	00.13.70	00.13.70
45	84	00.05.60	00.05.60
45	85	00.41.80	00.41.80
45	86	00.02.50	00.02.50
45	87	00.64.60	00.64.60
45	88	00.00.12	00.00.12
45	92	01.61.00	01.61.00
45	93	00.15.40	00.15.40
45	94	00.00.12	00.00.12
45	95	00.14.30	00.14.30
45	96	00.06.20	00.06.20
45	97	00.51.60	00.51.60
45	98	00.42.60	00.42.60
45	99	00.00.04	00.00.04
45	100	00.41.90	00.41.90
45	106	00.66.20	00.66.20
45	107	01.32.20	01.32.20
45	136	00.00.04	00.00.04
45	137	00.00.80	00.00.80
45	138	00.01.60	00.01.60
45	139	00.01.50	00.01.50
45	140	00.00.55	00.00.55
45	141	00.02.20	00.02.20
45	142	00.04.10	00.04.10
45	143	00.02.60	00.02.60
45	144	00.02.80	00.02.80
45	145	00.03.20	00.03.20
45	146	00.02.30	00.02.30
45	147	00.00.07	00.00.07
45	148	00.03.60	00.03.60
45	149	00.00.55	00.00.55
45	150	00.08.80	00.08.80
45	151	00.16.10	00.16.10
45	152	00.20.55	00.20.55
45	154	00.09.90	00.09.90
45	156	00.00.50	00.00.50
45	160	00.00.51	00.00.51
45	164	00.03.70	00.03.70
45	165	00.02.60	00.02.60
45	166	00.01.60	00.01.60
45	167	00.00.72	00.00.72
45	168	00.06.30	00.06.30
45	169	00.12.60	00.12.60
45	170	00.00.22	00.00.22
45	171	00.52.40	00.52.40
45	172	00.21.80	00.21.80
45	173	00.10.40	00.10.40
45	174	00.08.80	00.08.80
45	175	00.09.40	00.09.40

45	176	00.03.40	00.03.40
45	177	00.02.60	00.02.60
45	178	00.03.40	00.03.40
45	179	00.01.80	00.01.80
45	180	00.00.25	00.00.25
45	181	00.00.42	00.00.42
45	182	00.04.80	00.04.80
45	183	00.04.80	00.04.80
45	184	00.03.60	00.03.60
45	185	00.04.00	00.04.00
45	186	00.05.20	00.05.20
45	187	00.04.80	00.04.80
45	188	00.03.80	00.03.80
45	189	00.00.20	00.00.20
45	190	00.05.20	00.05.20
45	191	00.00.04	00.00.04
45	192	00.03.70	00.03.70
45	193	00.00.55	00.00.55
45	194	00.00.50	00.00.50
45	195	00.00.55	00.00.55
45	196	00.00.50	00.00.50
45	197	00.00.55	00.00.55
45	222	00.19.40	00.19.40
45	223	00.34.80	00.34.80
45	224	00.26.80	00.26.80
45	225	00.05.75	00.05.75
45	236	00.02.80	00.02.80
45	237	00.00.55	00.00.55
45	238	00.00.35	00.00.35
45	239	00.00.25	00.00.25
45	240	00.02.80	00.02.80
45	241	00.00.25	00.00.25
45	242	00.02.48	00.02.48
45	243	00.00.60	00.00.60
45	244	00.00.70	00.00.70
45	245	00.00.80	00.00.80
45	246	00.00.15	00.00.15
45	247	00.00.40	00.00.40
Superficie Tot. HA			48.85.95

2. La gestione del pascolo in detti terreni dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'Art. 34 della legge Regionale n.10 del 14/07/20037, di seguito riportato;

Art. 34

1. Le attività agro - silvo - pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare, finanziare e da valorizzare nelle aree protette.
2. I piani, di cui agli art. 18, 21 e 27 della legge Regionale n.10 del 14/07/2003 recanti norme in materia di aree protette, debbono tenere in conto prioritario al fine di consentire la continuità delle attività agro - silvo - pastorali:
 - a) delle colture e degli allevamenti esercitati per i quali deve essere garantita l'economia aziendale;
 - b) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali, di strade finalizzate all'attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanista;
 - c) delle zone destinate al pascolo e delle zone forestate;
 - d) della gestione dei pascoli e dei boschi nel rispetto delle vigenti normative in materia.

⁷ Legge Regionale n. 10 del 14/07/2003 pubblicata sul B.U.R. Calabria n.13 del 16 luglio 2003 S.S. n. 2 del 19 luglio 2003.

3. Nelle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, le norme previste dalla Regione Calabria e dalle presenti PMPF, hanno validità di misure regolamentari di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE, all'art. 4 del D.P.R. 357/1997 integrato dal D.P.R. 120/2003.

Articolo 7. Licenza

1. Il diritto di pascolo potrà essere esercitato a seguito della ricezione di apposita licenza concessa dall'Amministrazione Comunale agli allevatori di bestiame ammessi al pascolo. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero e l'identificazione dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata. Ciascun fidatario avrà l'obbligo di esibire la licenza ad ogni richiesta da parte dei sorveglianti incaricati dal Comune.
2. L'unità di riferimento per le aree concesse in fida pascolo è l'ettaro. La dimensione minima delle particelle concesse in fida pascolo è fissata pari ad Ha 1, qualora la superficie richiesta risulti inferiore all'ettaro il canone di fida pascolo sarà comunque pari a quello previsto per 1 ettaro.
3. Eventuali delimitazioni di aree non interessate a fida pascolo sono totalmente a carico del proprietario del fondo.
4. Al fine di definire negli anni forme di utilizzazione conformi alle buone norme di alpicoltura (art. 12, c. 1, lettere f e g, PMPF), saranno trasmesse al competente Servizio – Area Territoriale Meridionale del Dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione della Regione Calabria apposito rapporto sulle effettive modalità di utilizzazione dei terreni rientranti nel presente Regolamento per ciascuno degli anni autorizzati, evidenziando i terreni effettivamente utilizzati, l'effettivo carico di bestiame distinto per specie, il periodo di utilizzazione.⁸

Articolo 8. Canone e modalità di pagamento

1. Ciascun fidatario, ai fini del godimento dei pascoli dovrà versare un canone annuo pari ad un minimo di 50 euro/ettaro, con eventuali integrazioni percentuali della misura del 20% in funzione degli eventuali Premi⁹ percepiti dal fidatario.

Articolo 9. Allevatori non residenti

1. Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli i cittadini non residenti presso il Comune di Condofuri, salva diversa valutazione da parte dello stesso Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo risultino in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli allevatori residenti.

Articolo 10. Canone non residenti

1. I cittadini non residenti nel Comune di Condofuri, se ammessi al pascolo, dovranno versare un canone annuo pari a un minimo di 50 euro/ettaro, con eventuali integrazioni percentuali della misura del 20% in funzione degli eventuali Premi¹⁰ percepiti dal fidatario.

Articolo 11. Sanzioni

1. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi vigenti regionali e statali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente. Il Comune tuttavia applicherà ai trasgressori una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 100 Euro ed un massimo di 500 Euro.

Articolo 12. Approvazione e pubblicazione del Regolamento Comunale per la Fida Pascolo

1. Il presente regolamento e sue eventuali modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali. Ogni precedente disposizione risulta abrogata. Il Comune trasmetterà copia del presente Regolamento al Comando VV UU di "Condofuri", al Comando Stazione Forestale di "Bagaladi", alla Regione Calabria – Dipartimento n.6 Agricoltura Foreste e Forestazione,

⁸ Comma inserito con Deliberazione di C.C. n. del

⁹ Domanda Unica – Indennità Compensativa – Agricoltura Biologica - altri.

¹⁰ Domanda Unica – Indennità Compensativa – Agricoltura Biologica - altri.

Servizio Area Territoriale Meridionale, all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Condofuri ed alla Prefettura.

2. - Tutte le variazioni che dovessero essere apportate alle disposizioni del presente Regolamento, nonché le variazioni che dovessero interessare i terreni ai quali si applica il regolamento stesso, verranno comunicate al Servizio 2 - Area Territoriale Meridionale del Dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione della Regione Calabria¹¹

¹¹ Comma inserito con Deliberazione di C.C. n. del

Allegato I - TAB. 1) Particelle ricadenti in agro del Comune di Condofuri (RC) destinate a fida pascolo.

Comune	Foglio	Particella	Superficie Ha	Qualità	Osservazioni
Condofuri	1	108	41.13.80	Pascolo arb. Tara 20%	In parte percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	1	109	03. 10.00 03. 90.00	Pascolo polifita Pascolo arb.tara 20%	In parte percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	2	1	04.47.00	Pascolo arb. Tara 20%	In parte percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	2	2	00.82.00	Pascolo cesp. Tara 20%	In parte percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	2	6	12.57.20	Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	2	12	02.61.70	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	3	10	27.98.50	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	3	11	13.80.00 01.50.10	Pascolo polifita Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	3	12	12.43.50	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	3	13	02.35.00	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	3	29	02.35.00	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	4	4	02.92.90	Pascolo cep. Tara 50%	
Condofuri	4	5	38.04.20	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	4	7	00.31.40 00.15.00 00.15.00	Pascolo Polifita Pascolo arb. tara 50% Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	4	9	03.23.90 02.26.00	Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	4	22	00.23.10	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	4	23	00.67.70	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	5	5	24.38.10	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	5	22	00.27.80	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	5	23	04.50.00 10.20.00 01.83.00	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 50% Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	5	43	00.75.90	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	5	50	00.24.70	Pascolo polifita	
Condofuri	5	53	00.02.60	Pascolo polifita	
Condofuri	6	2	17.00.00 03.00.00 04.31.80	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20% Pascoloa arb. Tara 50%	
Condofuri	6	7	00.09.80	Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	6	8	24.25.30	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	6	10	00.59.10 03.50.00 05.20.00	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	6	11	01.13.70	Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	7	12	01.33.20	Pascolo polifita	
Condofuri	7	13	00.11.50	Pascolo polifita	
Condofuri	7	22	00.90.30	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	10	8	00.03.30	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	12	16	00.09.80	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	12	42	00.54.10	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	12	106	00.75.00 00.50.01 00.08.00	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20% Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	12	107	01.51.00 01.10.00 00.30.00	Pascolo polifita Pascolo arb. Tara 20% Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	13	25	00.19.10	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	13	29	00.00.34	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	13	36	00.56.00 00.18.60	Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	13	44	00.00.53	Pascolo polifita	
Condofuri	13	83	00.03.40	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	13	399	00.02.24	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	14	1	00.81.50 00.53.50	Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo arb. Tra 50%	

Condofuri	14	11	00.87.50	Pascolo polifita	
Condofuri	14	12	00.01.10	Pascolo polifita	
Condofuri	14	13	00.34.00	Pascolo polifita	
Condofuri	14	31	00.79.00	Pascolo polifita	
Condofuri	14	256	00.00.40	Pascolo polifita	
Condofuri	14	257	00.00.40	Pascolo polifita	
Condofuri	14	260	00.00.60	Pascolo polifita	
Condofuri	16	33	01.55.40	Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	16	34	00.30.10	Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	16	50	00.00.08	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	16	51	00.09.20	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	16	52	00.01.60	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	17	19	00.40.00 00.34.20	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	17	53	00.03.20	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	17	173	02.00.00 00.25.60	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	17	213	02.80.00 00.39.60	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	17	267	00.00.06	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	20	5	00.34.90	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	20	6	10.00.00 01.80.60	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	20	17	01.85.20 09.00.00 12.50.00 02.10.00	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo cesp. Tara 50% Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	20	18	00.00.98	Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	20	19	05.60.00 01.09.30 07.60.00 25.60.00	Pascolo polifita Pascolo arb. Tara 20% Pascolo arb. Tara 50% Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	20	20	27.60.90	Pascolo polifita	
Condofuri	20	21	00.80.00 00.54.90	Pascolo arb. Tara 50% Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	20	22	01.60.00 02.91.70 13.00.00 31.00.00	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo arb. Tara 50% Bosco con sottofondo inerbito	
Condofuri	21	83	00.00.87	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	21	135	00.00.10	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	21	136	16.30.00	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	1	00.10.40	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	2	21.50.50	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	58	01.54.50	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	66	00.02.50	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	78	00.00.27	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	108	00.54.70	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	114	07.55.40 05.00.00	Pascolo arb. Tara 50% Bosco con sottofondo inerbito	In parte percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	25	115	00.23.8	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	116	00.30.50	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	25	172	00.01.60	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	28	272	01.47.50	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	28	280	05.63.00	Pascolo arb. Tara 50%	
Condofuri	30	7	04.54.60	Pascolo polifita	
Condofuri	31	231	00.03.60	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	31	232	00.03.20	Pascolo cep. Tara 20%	
Condofuri	32	248	04.15.30	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	32	253	00.50.90	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	32	254	00.18.90	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	32	257	00.43.60	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	32	258	00.24.20	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	32	282	00.04.40	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	35	117	02.00.00 00.52.60	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 50%	Percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	35	118	02.65.60	Pascolo polifita	Percorsa da

					incendio (vedi tab.2)
Condofuri	37	76	00.08.70	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	37	91	00.30.20	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	38	5	07.75.00 03.50.00 03.77.80	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo cesp. Tara 50%	In parte percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	41	11	00.19.70	Pascolo polifita	
Condofuri	42	48	00.85.00 01.72.80 02.10.00	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20% Pascolo cesp. Tra 50%	
Condofuri	45	9	00.00.21	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	10	00.00.70	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	11	00.00.05	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	12	00.31.50	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	13	00.00.67	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	14	00.75.50	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	15	00.25.60	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	16	00.48.70	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	17	01.01.00	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	18	00.03.00	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	19	00.16.30	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	20	00.14.80	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	21	00.34.90	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	22	00.05.70	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	23	00.32.90	Pascolo cesp. Tara 50%	
Condofuri	45	24	00.50.20	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	25	00.14.70	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	26	00.07.50	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	27	00.29.60	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	28	00.41.50	Pascolo polifita	
Condofuri	45	29	00.06.30	Pascolo polifita	
Condofuri	45	30	00.00.91	Pascolo polifita	
Condofuri	45	31	00.66.20	Pascolo polifita	In parte percorsa da incendio (vedi tab.2)
Condofuri	45	32	00.34.20	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	33	00.29.20	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	35	00.07.50	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	36	00.66.80	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	37	00.76.90	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	39	00.03.50	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	41	00.03.79	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	42	00.00.12	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	43	00.03.60	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	44	00.07.25	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	45	00.02.30	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	47	00.01.30	Pascolo arb. Tara 20%	
Condofuri	45	48	00.03.05	Pascolo polifita	
Condofuri	45	49	00.09.70	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	50	00.00.26	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	51	01.01.00	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	52	00.25.70	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	53	00.26.60	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	54	00.62.20	Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	55	00.07.50	Pascolo cesp tara 50%	
Condofuri	45	56	00.54.60	Pascolo cesp tara 50%	
Condofuri	45	57	00.58.70	Pascolo cesp tara 50%	
Condofuri	45	58	00.10.90	Pascolo cesp tara 50%	
Condofuri	45	59	00.00.64	Pascolo cesp tara 50%	
Condofuri	45	60	00.20.30	Pascolo cesp tara 50%	
Condofuri	45	61	00.02.00	Pascolo polifita	
Condofuri	45	62	00.11.00 00.21.50	Pascolo polifita Pascolo cesp. Tara 20%	
Condofuri	45	63	00.01.60	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	64	00.16.40	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	65	00.45.80	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	66	00.23.90	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	69	00.27.20	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	70	00.30.60	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	71	00.42.70	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	72	00.34.50	Pascolo arb. tara 50%	
Condofuri	45	73	00.00.18	Pascolo polifita	
Condofuri	45	74	00.14.30	Pascolo polifita	
Condofuri	45	75	00.00.62	Pascolo polifita	
Condofuri	45	79	00.24.70	Pascolo cesp. Tara 20%	

Condofuri	45	80	00 00 40	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	81	00 04 10	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	82	00 45 30	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	83	00 13 70	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	84	00 05 80	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	85	00 41 80	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	86	00 02 80	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	87	00 04 60	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	88	00 00 12	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	92	01 01 00	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	93	00 18 40	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	94	00 00 12	Pascolo polifita
Condofuri	45	95	00 14 30	Pascolo polifita
Condofuri	45	96	00 08 20	Pascolo polifita
Condofuri	45	97	00 01 60	Pascolo polifita
Condofuri	45	98	00 40 60	Pascolo polifita
Condofuri	45	99	00 00 04	Pascolo polifita
Condofuri	45	100	00 41 80	Pascolo polifita
Condofuri	45	106	00 08 20	Pascolo polifita
Condofuri	45	107	01 00 00 00 32 00	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	136	00 00 04	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	137	00 00 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	138	00 01 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	139	00 01 50	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	140	00 00 55	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	141	00 02 20	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	142	00 04 10	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	143	00 02 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	144	00 02 30	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	145	00 03 20	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	146	00 02 30	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	147	00 00 07	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	148	00 03 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	149	00 00 55	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	150	00 08 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	151	00 16 10	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	152	00 20 55	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	154	00 09 90	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	156	00 00 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	160	00 00 51	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	164	00 03 70	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	165	00 02 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	166	00 01 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	167	00 00 72	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	168	00 06 30	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	169	00 12 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	170	00 00 22	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	171	00 52 40	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	172	00 21 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	173	00 10 40	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	174	00 08 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	175	00 09 40	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	176	00 03 40	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	177	00 02 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	178	00 03 40	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	179	00 01 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	180	00 00 25	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	181	00 00 42	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	182	00 04 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	183	00 04 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	184	00 03 60	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	185	00 04 00	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	186	00 05 20	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	187	00 04 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	188	00 03 80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	189	00 00 20	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	190	00 05 20	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	191	00 00 04	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	192	00 03 70	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	193	00 00 55	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	194	00 00 50	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	195	00 00 55	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	196	00 00 50	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	197	00 00 55	Pascolo cesp. Tara 50%

Comune di Condofuri – RC

Condofuri	45	222	00.19.40	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	223	00.34.80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	224	00.26.80	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	225	00.05.75	Pascolo cesp. Tara 50%
Condofuri	45	236	00.02.80	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	237	00.00.55	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	238	00.00.35	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	239	00.00.25	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	240	00.02.80	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	241	00.00.25	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	242	00.02.48	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	243	00.00.60	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	244	00.00.70	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	245	00.00.80	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	246	00.00.15	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	45	247	00.00.40	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	52	395	00.07.40	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	52	399	00.09.20	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	52	403	00.00.10	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	52	405	00.05.00	Pascolo cesp. Tara 20%
Condofuri	52	408	00.00.01	Pascolo cesp. Tara 20%
TOTALE HA			671.41.91	